



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa

ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

Data 07/02/2017

Protocollo 1063

MOD. 249

4

Roma.....20.....

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIE 0003164 P-4.14.16

del 07/02/2017



15911945

Al Presidente del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei
giornalisti

Dott. Vincenzo Iacopino

Via Parigi, 11

00185- ROMA

cnog@pec.cnog.it

OGGETTO: Schema di decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera b), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Con la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare con l'articolo 2, commi 4 e 5, lettera b), il Governo è stato delegato ad adottare nuove disposizioni volte a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Al riguardo, si trasmette lo schema del provvedimento, con preghiera di esprimere l'avviso di competenza, così come richiesto dal comma 6 del medesimo articolo 2.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Capo del Dipartimento
(Roberto Giovanni Marino)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA REVISIONE DELLA
COMPOSIZIONE E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4,
DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198**

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante, tra l'altro, deleghe al Governo per la disciplina della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n. 198 del 2016 che, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del suddetto Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni recante "Ordinamento della professione di giornalista";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SENTITO il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Consiglio nazionale: composizione)

1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i commi 2, 3 e 4 sono così sostituiti:

«2. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, eletti dagli Ordini regionali e interregionali. Tutti i componenti del Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.»

«3. Ciascun Ordine regionale e interregionale elegge un proprio rappresentante iscritto agli albi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico.

«4. Gli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti pari o superiore a 800 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 800 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 800 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2. Nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali, il predetto criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti. In sede di designazione dei candidati, gli Ordini regionali e interregionali promuovono l'equilibrio dei generi.»

2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-bis: "Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da emanare previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, assicura il rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 prevedendo criteri e modalità che tengano conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate espressamente indicati negli elenchi speciali dei rispettivi Ordini regionali e interregionali nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. »

Art. 2
Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Dopo l'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione). – 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) promuove, coordina e autorizza l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
- b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro di Giustizia;
- c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
- d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
- e) definisce le linee guida per la stipula delle convenzioni tra gli Ordini regionali e le Università anche ai fini del riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
- f) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi ai criteri e alle linee guida di cui alle precedenti lettere c), d) ed e);
- g) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento dei professionisti, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi.

2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, disciplina:

- a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
- b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
- c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
- d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
- e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
- f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
- g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione.

Art. 3

Modifiche all'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. All'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) "La rubrica dell'articolo 60 è sostituita dalla seguente: «Impugnativa dei provvedimenti dei Consigli regionali e dei risultati delle operazioni elettorali».

b) Il comma 1 è sostituito dal seguente :
« Le delibere dei Consigli regionali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti, i provvedimenti in materia disciplinare nonché i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini regionali possono essere impugnati dall'interessato o dal procuratore generale competente per territorio in via amministrativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine o, in alternativa, in via giurisdizionale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 15».

c) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I ricorsi di cui al comma 1 proposti contro le delibere del Consiglio regionale in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti, nonché quelli contro i provvedimenti in materia disciplinare devono proporsi nel termine di trenta giorni. I ricorsi proposti contro i risultati delle operazioni elettorali dei Consigli degli Ordini devono proporsi nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ».

d) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis Avverso le delibere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nelle materie di cui al comma 1 l'interessato può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199.

2-ter. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al giudice ordinario se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal primo periodo. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare presso il giudice ordinario. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il giudice ordinario dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria».

Art. 4 (Norme di coordinamento)

1. All'articolo 26, 1 comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole «regionale o interregionale» sono aggiunte le parole «e delle province autonome».
2. All'articolo 27, 1 comma, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole «dall'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69».

Art. 5 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

- b) articolo 16, commi 2, 3 e 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) articolo 60, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- d) articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.